

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 1769

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PALOMBI, BRICCARELLO, D'ALESSANDRO PRISCO, SILIQUINI, ABRAMONTE, ALBERICI, BAIOLETTI, BEDONI, BETTONI BRANDANI, BRUNO GANERI, BUCCIARELLI, DANIELE GALDI, D'IPPOLITO VITALE, MOLINARI, PAGANO PIETRA LENZI, ROCCHI, VEVANTE SCIOLETTI, FOLLONI, LA LOGGIA, RIZ, RONCHI, ROSSO, SALVI, BACCARINI, BALLESI, BASTIANETTO, BECCELLI, BELLONI, BERTONI, BINAGHI, BONANSEA, BORGIA, BRIGANDÌ, BUCCIERO, CAMO, CASILLO, CASTELLANI, CAPUTO, CORASANITI, CORVINO, CUSIMANO, CORMEGNA, COVIELLO, D'ALÌ, DE CORATO, DE GAUDENS, DE GUIDI, DELFINO, DELL'UOMO, DE MASI, DE NOTARIS, DI BENEDETTO, DOLAZZA, ELLERO, FALQUI, FANTE, FERRARI Karl, FIEROTTI, FONTANINI, FORCIERI, GALLOTTI, GEI, GERMANÀ, GRIPPALDI, GUERZONI, LADU, LAVAGNINI, LA RUSSA, LISI, MACERATINI, MAGLIOZZI, MANFROI, MANIS, MARINELLI, MARTELLI, MASIERO, MATTEI, MENSORIO, MERIGLIANO, MONTELEONE, NAPOLI, PAINI, PAROLA, PELLEGRINO, PEDRAZZINI, PEDRIZZI, PERLINGIERI, PERRUZZOTTI, PETRICCA, PINTO, PODESTÀ, POZZO, RADICE, RAGNO, REGIS, ROMOLI, SCAGLIONE, SCALONE, SCIVOLETTO, SPISANI, STAGLIENO, SURIAN, TAMPONI, TERRACINI, VENTUCCI e ZANOLETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 MAGGIO 1995

Prevenzione e tutela degli infortuni domestici

ONOREVOLI SENATORI. - L'opera che le donne svolgono dedicando la propria attività esclusivamente al lavoro domestico familiare non ha mai avuto concreti riconoscimenti, mentre è innegabile che le funzioni esercitate nell'ambito della famiglia rivestono un alto valore sociale e potrebbero anche tradursi in prodotto economico di grande dimensione.

L'unico tentativo di riconoscimento specifico sul piano legislativo risale al 1963, quando, con la legge 5 marzo 1963, n. 389, fu costituito presso l'INPS un fondo per le pensioni facoltative alle casalinghe.

Il valore del lavoro familiare è stato poi alla base della risoluzione del Parlamento europeo 13 gennaio 1986 e della pronunzia della Corte Costituzionale n.78 del 1993, con la quale è stato affermato il diritto alla

rivalutazione dei contributi versati per la previdenza a favore delle casalinghe.

La citata legge si è peraltro rivelata limitatissima nei suoi margini di applicazione e non ha offerto risultati sufficienti a garantire adeguate tutele alla categoria.

Allo stato delle cose, in presenza di una rilevante crisi finanziaria e delle ben note difficoltà di bilancio, non è ipotizzabile un provvedimento che compensi economicamente il lavoro delle casalinghe.

Tuttavia si può e si deve venire incontro almeno a talune esigenze particolarmente sentite, come quelle che riguardano il settore degli infortuni, che purtroppo si verificano numerosissimi nell'ambito domestico, con una media annua di circa 800.000.

Ed è appunto a questa esigenza che si vuole far fronte con il presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.***(Finalità)*

1. Lo Stato tutela il lavoro domestico e ne riconosce il valore sociale ed economico. A tal fine interviene per il raggiungimento della sicurezza dell'ambiente «casa» considerato luogo di lavoro.

Art. 2.*(Trasmissioni radiotelevisive)*

1. Gli obiettivi di cui alla presente legge devono essere perseguiti anche con la cooperazione di associazioni di categoria, enti od organismi di comprovata esperienza e capacità.

2. Lo Stato garantisce l'educazione e l'informazione per una efficace prevenzione degli infortuni domestici anche attraverso la diffusione di programmi televisivi o radiofonici a cura della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, da definire d'intesa con le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.

3. I programmi di cui al comma 2 devono essere diffusi in fasce orarie che consentano un elevato indice di ascolto, devono avere cadenza trimestrale e non devono comportare oneri a carico del bilancio dello Stato.

4. Le registrazioni dei filmati relativi ai programmi di cui al comma 2 sono a disposizione gratuita delle emittenti che ne facciano richiesta.

Art. 3.*(Assicurazioni)*

1. Lo Stato garantisce lo sviluppo di un sistema assicurativo ad adesione volontaria

attraverso incentivi fiscali adeguati per favorire la massima diffusione di idonee forme di assicurazione contro gli infortuni domestici. Tali forme assicurative si dovranno realizzare mediante la contrattazione da parte dell'associazione di categoria più rappresentativa con gli istituti erogatori di regimi assicurativi obbligatori e con gli istituti assicurativi privati, prevedendo l'esenzione fiscale dei relativi premi.

2. Ai fini di cui al comma 1 si provvederà con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per la famiglia e la solidarietà sociale, sentito il Ministro del tesoro, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Sono a carico del bilancio dello Stato gli oneri derivanti dal pagamento dei premi assicurativi per le famiglie disagiate con reddito lordo non superiore a lire 20 milioni annue e per i cittadini non appartenenti a nuclei familiari con reddito lordo non superiore a lire dodici milioni annue.

Art. 4.

(Osservatorio)

1. Presso l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) è istituito, con sede in Roma, l'Osservatorio nazionale per la rilevazione e il monitoraggio degli infortuni domestici, di seguito denominato «Osservatorio».

Art. 5.

(Comitato di gestione e coordinamento)

1. È organo direttivo dell'Osservatorio il comitato di gestione e coordinamento, di seguito denominato «comitato».

2. Il comitato è composto:

a) dal direttore dell'ISPESL che lo presiede e lo coordina;

b) da un rappresentante del Ministero della sanità;

c) da un rappresentante del Ministero per la famiglia e la solidarietà sociale;

d) da un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);

e) da un rappresentante dell'associazione «Federcasalinghe».

3. Ogni membro del comitato è designato dall'amministrazione o associazione di appartenenza insieme a un supplente che può partecipare ai lavori anche quando sia presente il titolare ma senza diritto di voto.

4. Il comitato del settore per particolari esigenze tecnico-scientifiche si avvale di esperti del settore di chiara fama in ambito nazionale, comunitario o internazionale ed ha accesso, dietro richiesta motivata, agli atti ed ai documenti delle pubbliche amministrazioni relativi alle materie di suo interesse.

5. Il comitato si riunisce due volte all'anno o, in via straordinaria, su convocazione del Presidente o di almeno un terzo dei suoi componenti.

6. Il comitato dura in carica tre anni.

Art. 6.

(Compiti del comitato di gestione e coordinamento)

1. Il comitato ha i seguenti compiti:

a) svolge attività di studio, ricerca ed elaborazione dei criteri e delle metodologie per la prevenzione degli infortuni domestici;

b) formula, anche in collaborazione con altri organismi di comprovata rilevanza scientifica operanti in Italia, in ambito comunitario e internazionale, proposte di normative relative alla prevenzione e alla sicurezza degli ambienti di vita;

c) provvede alla raccolta, alla elaborazione e alla diffusione, con tutti i mezzi di comunicazione di massa, delle informazioni e dei risultati acquisiti, nonchè alla formazione degli utenti;

d) svolge funzioni di consulenza per le amministrazioni statali e regionali nonchè

per a strutture private al fine di ridurre gli infortuni domestici e promuovere più elevati *standard* di sicurezza negli ambienti di vita domestica.

Art. 7.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, stimati in lire 40 miliardi si farà fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.